

Alla c.a. del Garante della Privacy

[protocollo@gpdp.it](mailto:protocollo@gpdp.it) e [urp@gpdp.it](mailto:urp@gpdp.it)

Per conoscenza al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

[edps@edps.europa.eu](mailto:edps@edps.europa.eu)

Nei prossimi giorni è stata preannunciata la pubblicazione di nuove linee guida per il trattamento dei contagi a scuola.

La bozza del documento con le indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico è stata redatta dall'Istituto Superiore di Sanità, dai Ministeri della Salute e dell'Istruzione e dalle Regioni e ha ottenuto il via libera anche dal Garante della privacy.

I docenti, i genitori e gli alunni vogliono quindi sottoporre all'attenzione non solo del Garante della privacy, ma anche dei provveditori e dei dirigenti scolastici, sia le gravi violazioni nei confronti di minori implicate da un simile documento sia le altrettanto gravi conseguenze in termini di discriminazione.

In primo luogo evidenziamo un'incongruenza di fondo, poiché in data 23 settembre 2021, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha scritto al Ministero dell'istruzione un comunicato, con lo scopo di sensibilizzare le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all'acquisizione di informazioni sullo stato

vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. Nella lettera si richiamava inoltre l'attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative.

In tale comunicato l'Autorità ricordava che, secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (**Gdpr**) e del Codice Privacy come aggiornato dal D.Lgs. **101/2018**, né è per loro richiesto il possesso e l'esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche.

Infine introduceva una vaga richiesta di individuare modalità che non rendessero identificabili gli studenti, sulla base del loro stato vaccinale, anche al fine di prevenire possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione.

In secondo luogo, sottolineiamo come simili indicazioni siano state disattese fin dall'avvio dell'anno scolastico, principalmente per il fatto che l'attuazione della procedura di quarantena è stata demandata alle singole Regioni, tramite le Asl, che determinano l'isolamento per tutta la classe, stabilendone le tempistiche e tenendo conto del fatto che la quarantena dura sette giorni per i vaccinati, dieci per i non vaccinati. Quindi, di fatto, diventa palese per tutti coloro che fanno parte del gruppo classe suddividere studenti e compagni sulla base della loro condizione sanitaria che dovrebbe invece essere tutelata e protetta. Infatti, supponiamo siano rari i casi in cui, per evitare discriminazioni, si stabilisca un isolamento di 14 giorni per tutti

quanti, al termine del quale tornare alla routine scolastica senza effettuare tamponi, richiesti invece per il rientro in classe sia dopo 7 sia dopo 10 giorni.

In un contesto di questo genere la bozza *in fieri* introdurrebbe ulteriori misure discriminatorie e lesive della privacy dei minori, prevedendo che:

- se si ammala di Covid-19 1 studente, si rimane in classe;
- se si ammalano 3 studenti, tutta la classe viene sottoposta alla quarantena;
- se si ammalano 2 studenti, la quarantena scatta solo per i non vaccinati.

Dunque, riteniamo beffardo un sistema in cui ufficialmente solo alle Asl è dato conoscere lo stato vaccinale degli studenti e, sulla base di questo, predisporre le quarantene, ma poi, nella realtà dei fatti, risulta chiaro a tutti i componenti della comunità scolastica lo stato vaccinale del singolo allievo, nel momento in cui alcuni studenti potranno seguire le lezioni in presenza e altri saranno costretti alla didattica a distanza.

Non trascurabile risulta anche il trattamento riservato ai docenti non vaccinati, poiché si prevede che per gli insegnanti che hanno svolto attività in presenza nella classe dell'alunno positivo (o che hanno svolto attività in compresenza con il collega positivo), se sono vaccinati fanno il test e restano a scuola, se non lo sono, vanno in quarantena per 10 giorni anche se il primo test è negativo.

In conclusione ci chiediamo come sia ammissibile, da un punto di vista giuridico, un simile abuso su dati sensibili di minori e, da un punto di vista educativo, la creazione di un contesto discriminatorio.

Per questi motivi chiediamo con urgenza un intervento del Garante della Privacy per evitare che tali linee guida diventino strumento di ulteriore discriminazione nel comparto scuola.

In attesa di un gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti